

FAQ CNCE_EDILCONNECT VII

1. Ai fini del calcolo della congruità, quale percentuale deve essere applicata all'attività di montaggio di elementi prefabbricati all'interno dei cantieri edili?

Ai fini del calcolo della congruità, all'attività di montaggio di elementi prefabbricati all'interno del cantiere edile, indipendentemente dal materiale utilizzato, sarà applicata la percentuale prevista per l'OS13 (6%).

2. Ai fini del calcolo della congruità come deve essere considerato, nell'ambito delle opere marittime, fluviali, lacunari e lagunari, il personale marittimo non assunto con contratto dell'edilizia ma avviato obbligatoriamente tramite la Capitaneria di Porto?

Nelle opere marittime, fluviali, lacunari o lagunari, il costo dei lavoratori marittimi, assunti per il tramite della Capitaneria di Porto che concorrono allo specifico lavoro edile, può valere ai fini del raggiungimento della percentuale di congruità, mediante l'esibizione di idonea documentazione (che attesti i costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa – cfr art. 5 del DM n. 143/2021).

In tutti gli altri casi al personale impiegato in attività edili (siano esse opere marittime, fluviali, lacunari o lagunari), dovrà essere applicato il CCNL dell'edilizia con relativa iscrizione in Cassa Edile/Edilcassa.

3. È considerata edile l'attività di montaggio Linee Vita? E l'attività di moviere?

Sì, l'attività di **montaggio linee vita** e quella di **moviere** sono considerate attività edili e quindi rientranti nell'ambito di applicazione della congruità di cui al DM n. 143/2021.

4. Le attività di indagini geognostiche sono soggette alla verifica di congruità?

No, in quanto non rientrano nelle lavorazioni edili.

Laddove, però, ai fini della realizzazione delle medesime indagini fossero necessari interventi di movimento terra, scavo e similari, queste ultime attività sarebbero soggette alla verifica di congruità in quanto lavorazioni edili.

5. Si ripropone la FAQ n. 3 della Comunicazione CNCE n. 798 (Faq n. 57 del documento unitario) con l'introduzione delle informazioni operative contrassegnate in neretto. In caso di ATI e Consorzi chi inserisce il cantiere?

In caso di Ati, qualora lo svolgimento dei lavori sia affidato pro quota alle varie imprese componenti l'ATI, sarà la mandataria a inserire il cantiere nel sistema CNCE_Edilconnect (indicando le ulteriori imprese affidatarie con le rispettive quote dei lavori), senza essere individuata quale unica "impresa affidataria" ai fini dei restanti adempimenti.



Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della congruità, la Cassa Edile/Edilcassa dovrà verificare che ciascuna impresa affidataria componente l'ATI, singolarmente considerata, risulti congrua rispetto alla quota di lavoro alla stessa affidati.

Operativamente, per consentire alla Cassa Edile/Edilcassa la verifica che ciascuna impresa affidataria componente l'ATI, singolarmente considerata, risulti congrua rispetto alla quota di lavori alla stessa affidati, ciascuna impresa mandante, costituente l'ATI, inserirà a sua volta un cantiere in CNCE_Edilconnect, indicando la tipologia di lavori "C – LAVORI IN AFFIDAMENTO" e l'importo della sola propria quota di lavori. Ogni impresa richiederà, quindi, al termine dei lavori della medesima svolti, una distinta attestazione di congruità.

Laddove l'ATI decida, invece, di avvalersi per l'esecuzione dell'opera di una società consortile, indicata nella denuncia nel sistema CNCE_Edilconnect, nel caso di mancato raggiungimento della congruità ne risponderà la società consortile.

Nel caso di titolare del contratto di appalto con il committente sia un consorzio stabile sarà lui stesso soggetto affidatario del contratto.

ultima rev. 20230403